RIORDINAMENTO DEI RUOLI DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Art. 7

Per il personale dell'Amministrazione provinciale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari e' istituito il ruolo di gruppo A di cui alla tabella A dell'allegato IV alla presente legge.

I ruoli del personale degli ispettori e dei procuratori delle tasse e delle imposte indirette sugli affari approvati con R. decreto-legge 4 marzo 1937-XV, n. 304, e successive variazioni, sono soppressi ed e' istituito il ruolo di gruppo B di cui alla tabella B dello stesso allegato IV.

Gli attuali ruoli del personale sussidiario degli Uffici del registro, dei conservatori delle ipoteche, del personale sussidiario delle Conservatorie delle ipoteche, del personale dei bollatori ed indicatori del Registro sono sostituiti rispettivamente dai ruoli di cui alle tabelle C, D, E ed F dell'allegato medesimo.

Sono istituiti i ruoli del personale subalterno degli Uffici del registro e delle Conservatorie delle ipoteche di cui alle tabelle G ed H dello stesso allegato.

Versione in vigore dal 1 febbraio 1940, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Riordinamento dei ruoli del personale dell'Amministrazione finanziaria
Estremi	Legge 25 gennaio 1940, n. 4
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 30 gennaio 1940

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/riordinamento-dei-ruoli-del-personale-dell-amministrazione-finanziaria/art-7/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it